

IMPIEGATI: CASI PARTICOLARI

A) MATERNITA' / INFORTUNIO

L'impiegata in maternità (obbligatoria o facoltativa) che intenda continuare a godere dei benefici dell'iscrizione dovrà versare il contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di entrare in maternità.

In caso di assenza per infortunio l'impiegato è tenuto al versamento del contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di infortunarsi.

B) ASSUNZIONE CON CONTRATTO PART-TIME

L'impiegato assunto con Contratto Part-Time (P.T.) dovrà calcolare il contributo CAPE sull'imponibile contrattuale previsto per l'impiegato a tempo pieno.

C) APPRENDISTA IMPIEGATO

Anche l'apprendista impiegato può essere iscritto alla CAPE.

D) RETRIBUZIONI PATTUITE

Nel caso di retribuzioni pattuite fra le parti, il contributo dovrà essere comunque calcolato sulla base delle tabelle sindacali in vigore.

E) SERVIZIO DI LEVA

Durante l'assenza per servizio di leva l'impiegato sospenderà i versamenti, pur mantenendo l'iscrizione alla Cassa Edile; riprenderà i versamenti con la ripresa dell'attività lavorativa.

Note:

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

In caso di assenza per aspettativa non retribuita, l'impiegato è tenuto comunque al versamento del contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di andare in aspettativa.

CIG

per analogia con quanto stabilito per gli operai, anche l'impiegato iscritto alla CAPE, durante il periodo di CIG nei limiti di legge, potrà continuare a godere dei benefici delle assistenze senza avere obbligo di contribuzione.